



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2012, proposto da:

Ge Medical Systems Italia S.p.A. ("Ge"), Rti Ge-Unicredit, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, Filippo Cammelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni Origoni Grippo&Partners in Bologna, via Massimo D'Azeglio N.25;

contro

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Uberti, Benito Magagna, con domicilio eletto presso Domenico Borghesi in Bologna, V Farini,3-Studio Macchi Cellere G;

nei confronti di

Siemens S.p.A. Healthcare, rappresentato e difeso dagli avv.

Alessandro Marelli, Stefano Bonatti, con domicilio eletto presso Alessandro Marelli in Bologna, via D'Azeglio N. 39; Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. di Milano;

per l'annullamento

- della Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti n. 43 del 24 gennaio 2012, con cui sono stati approvati gli atti di gara e con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo d'impres fra Siemen S.p.a. Healthcare e Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. di Milano della procedura ristretta per la fornitura e posa in opera, in leasing finanziario, di un'apparecchiatura di diagnostica per immagini PET-TC per la funzione di Medicina Nucleare-Nuovo Ospedale di Cona;
- della nota di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 26 gennaio 2012;
- del verbale della seduta dell'11 agosto 2011, ore 15,00, da cui risulta l'apertura delle buste tecniche in seduta riservata;
- di tutti i verbali di gara, per non aver indicato le modalità di conservazione e garanzia della segretezza dei plichi;
- del provvedimento del Responsabile della Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti n. 594 del 25 luglio 2011 di nomina della Commissione Tecnica;
- del bando di gara S103-156649 del 29 maggio 2010 e della lettera d'invito prot. n. 27690 e relativi allegati (avuto segnatamente riguardo

all'art. 5), nonché del capitolato speciale e relativi allegati;

- del provvedimento del Responsabile della Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti n. 603 del 19 luglio 2010, con cui sono stati approvati la lettera d'invito e relativi allegati, il capitolato speciale e relativi allegati;

- del provvedimento del Responsabile della Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti n. 364 del 13 maggio 2010, d'indizione della procedura ristretta per la fornitura e posa in opera, in leasing finanziario, di un'apparecchiatura di diagnostica per immagini PET-TC per la funzione di Medicina Nucleare - Nuovo Ospedale di Cona, per un importo complessivo presunto di Euro 3.690.000,00 (IVA 20 compresa), oltre oneri finanziari e assicurativi, e di approvazione del bando di gara e dell'estratto di gara;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché, per la declaratoria d'inefficacia

- del contratto nelle more eventualmente stipulato, ancorché non comunicato, fra l'Azienda Ospedaliera ed il raggruppamento temporaneo d'impresе fra Siemens S.p.A. Healthcare e Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara e di Siemens S.p.A. Healthcare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente ha impugnato gli atti di gara deducendone l'illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio la Società controinteressata e l'Amministrazione intimata.

L'Amministrazione intimata ha revocato gli atti impugnati ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 60 del C.P.A.

2) Il Collegio prende atto della revoca del provvedimento impugnato e dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 del C.P.A.

3) Quanto alle spese le stesse sono poste a carico dell'Amministrazione intimata attesa la fondatezza della prima censura dedotta avendo l'Amministrazione aperto le buste contenenti l'offerta tecnica in seduta riservata in violazione del principio di pubblicità anche della fase di apertura della busta suddetta come chiarito anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio

di Stato n. 13/2011.

4) Le spese di causa vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il ricorso in
epigrafe indicato.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di
causa che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre CPA
ed IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 marzo
2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)